



ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA PROVINCIA DI CHIETI E IL G.A.L. "MAIELLA VERDE" FINALIZZATO ALLA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DENOMINATO "RETE CICLABILE DELLA PROVINCIA DI CHIETI" – Lotto 1.

tra

la PROVINCIA DI CHIETI (in seguito per brevità denominata Provincia), con sede in Chieti, Corso Marrucino 97, nella persona del legale rappresentante Dott. Francesco MENNA;

e

il G.A.L. "MAIELLA VERDE" Soc. Cons A.r.l. con sede a Casoli (CH) in Via Frentana 50, nella persona del legale rappresentante – Presidente Tiziano A. TETI.

CONSIDERATO CHE:

- il G.A.L. "Maiella Verde" Soc. Cons. A.r.l., nel suo Piano di Sviluppo Locale, approvato dalla Regione Abruzzo nell'ambito del PSR Abruzzo 2014-2020, ha manifestato la volontà di realizzare una rete ciclabile della Provincia di Chieti, al fine di promuovere lo sviluppo del turismo ciclistico nell'area provinciale;
- con nota acquisita al protocollo dell'Ente, prot. n. 23210 del 22.12.2022, il G.A.L. "Maiella Verde" Soc. Cons. A.r.l., ha presentato lo Studio di fattibilità che prevede la realizzazione dell'intervento in due lotti funzionali:
 1. Investimento per la segnaletica cicloturistica sul sistema stradale - € 80.000,00;
 2. Intervento per la realizzazione degli strumenti di informazione e marketing della rete cicloturistica - € 66.000,00;
- con la medesima nota, il G.A.L. ha richiesto il finanziamento dell'opera pubblica in oggetto per € 88.000,00 e la contestuale attivazione di un accordo tra gli Enti;
- tale proposta progettuale prevede la realizzazione, nell'ambito del Lotto 1, di percorsi ciclopedonali di collegamento della Via Verde con l'entroterra della Provincia di Chieti mediante l'installazione di cartellonistica stradale destinata alle biciclette e all'utenza di mobilità lenta in generale;

RICHIAMATO l'art. 34, del D.Lgs. 267/2000, recante: "*Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento [...]*";

IN CONSIDERAZIONE del comune e condiviso interesse alla realizzazione dell'intervento, gli Enti sopra citati ritengono opportuno far convergere le reciproche risorse, finanziarie,

organizzative e professionali, al fine di rendere più celere ed efficace la realizzazione delle opere, mediante la sottoscrizione del presente accordo tra le parti disciplinante i reciproci rapporti;

VISTE:

- la Delibera del Consiglio Provinciale n.66 del 27.12.2022 con la quale è stato approvato lo schema di accordo di programma ex art.34 del D.Lgs.n.267/2000;
- la Delibera del Consiglio di Amministrazione del G.A.L. "Maiella Verde" n.358 del 30.01.2023 con la quale è stato approvato lo schema di accordo di programma ex art.34 del D.Lgs.n.267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Oggetto dell'accordo di programma

Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo di programma.

L'accordo di programma ha per oggetto la collaborazione tra la Provincia di Chieti e il G.A.L. "Maiella Verde" Soc. Cons. A.r.l. finalizzata alla progettazione ed esecuzione dell'intervento denominato "Rete ciclabile della Provincia di Chieti" – Importo complessivo dell'intervento € 88.000,00, a carico della Provincia di Chieti – Lotto 1.

Art. 2

Individuazione del soggetto attuatore dell'intervento

Il G.A.L. "Maiella Verde" Soc. Cons. A.r.l., è individuato quale "Soggetto Attuatore" per lo svolgimento di tutte le attività finalizzate all'attuazione e gestione dell'intervento in oggetto. Il G.A.L. provvederà ad individuare la figura del Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii.

Art. 3

Costo dell'intervento e fonti di finanziamento

Il valore complessivo dell'intervento di cui all'art. 1, ammonta a € 88.000,00.

L'intervento è finanziato dalla Provincia di Chieti mediante fondi propri derivanti dalle quote di avanzo del risultato di amministrazione dell'esercizio 2021 (giusta Delibera del Consiglio Provinciale n. 54 del 29.11.2022).

Le economie, compresi i ribassi d'asta o i minori costi, derivanti dall'attuazione dell'intervento individuato nel presente atto, rimarranno in disponibilità della Provincia di Chieti.

Art. 4

Trasferimento delle risorse di finanziamento

Il finanziamento dell'intervento a carico della Provincia verrà liquidato al G.A.L. "Maiella Verde" Soc. Cons. A.r.l, in qualità di Ente attuatore, con le seguenti modalità:

- a. acconto pari al 40% dell'importo finanziato, all'avvenuta contrattualizzazione dei lavori, previa presentazione da parte del RUP del provvedimento di aggiudicazione dei lavori e relativo quadro economico rideterminato a seguito della gara d'appalto;
- b. ulteriore rateo a saldo a seguito della certificazione da parte del G.A.L. dell'avvenuta contabilizzazione e collaudo degli interventi, corredata da una relazione a firma del RUP attestante le effettive spese sostenute, approvata dal competente organo consortile.

L'erogazione del rateo da parte della Provincia necessita inoltre della trasmissione, da parte del G.A.L. attuatore, di tutti gli atti contabili e di ogni altro documento utile a certificare la corretta esecuzione dei lavori nonché del positivo collaudo finale degli stessi.

Quanto sopra è da intendersi quale attività di rendicontazione della spesa finalizzata al trasferimento delle risorse finanziarie da parte della Provincia al G.A.L.

Art. 5

Oneri a carico del G.A.L. "Maiella Verde" Soc. Cons. A.r.l.

Il G.A.L., in merito ai lavori in oggetto, si fa carico, mettendo a disposizione il necessario personale con le professionalità adeguate, di:

- individuare la figura del Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
- sviluppare le fasi progettuali nel rispetto della vigente normativa in materia completa della documentazione necessaria e sufficiente per ottenere le autorizzazioni di legge e consentire l'avvio del procedimento di scelta dell'esecutore;
- approvare, preliminarmente all'approvazione da parte della Provincia, il progetto ai vari livelli di elaborazione ed adottare i necessari provvedimenti per l'affidamento dei lavori;
- acquisire le aree se necessarie alla realizzazione degli interventi attraverso le procedure previste dal D.P.R. 327/2001 quale autorità espropriante;
- svolgere le attività di stazione appaltante;
- svolgere direttamente o affidare a un tecnico abilitato le funzioni di coordinatore della sicurezza in fase esecutiva qualora necessario;
- affidare ogni altro servizio tecnico occorrente alla esecuzione delle opere, sulla base dei corrispettivi di cui al D.M. 17 giugno 2016 quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento (art. 24 comma 8 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.);
- liquidare gli stati di avanzamento e le contabilità finali comprensive del certificato di regolare esecuzione;
- liquidare ogni altra spesa connessa alla esecuzione/progettazione dei lavori prevista nel quadro economico dei lavori;
- approvare il CRE/collaudato dei lavori;
- rendicontare alla Provincia di Chieti tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'opera.

Art. 6

Oneri a carico della Provincia di Chieti

La Provincia di Chieti, in merito ai lavori in oggetto, si fa carico, mediante le proprie strutture competenti, di:

- finanziare l'opera, con fondi propri derivanti dalle quote di avanzo del risultato di amministrazione dell'esercizio 2021, per un importo corrispondente a € 88.000,00;
- approvare il progetto ai vari livelli di elaborazione;
- svolgere le funzioni di alta sorveglianza dell'intero iter tecnico-procedurale ed esecutivo.

La Provincia si riserva la precisa facoltà di far sorvegliare o di controllare anche in modo continuo, tutti i lavori di cui trattasi, nonché di impartire quelle disposizioni di dettaglio, di completamento e anche di modifica al progetto che all'atto esecutivo si rendessero necessarie.

Art. 7

Tempi di realizzazione

Il soggetto attuatore si impegna a realizzare, collaudare e rendicontare l'intervento alla Provincia di Chieti, secondo le modalità previste negli articoli precedenti, e comunque entro e non oltre il 31.12.2023, salvo eventuali proroghe.

Art. 8

Collegio di vigilanza

Sull'esecuzione del presente accordo è costituito, ai sensi del comma 7 dell'art. 34 del D.lgs 267/2000 il Collegio di Vigilanza così costituito:

- Presidente della Provincia di Chieti;
- Presidente del G.A.L. "Maiella Verde" Soc. Cons. A.r.l.

Art. 9

Proprietà delle opere e manutenzione

Il G.A.L. "Maiella Verde" Soc. Cons. A.r.l., durante il periodo dei lavori, dovrà provvedere alla continua e periodica manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate e dei relativi elementi accessori al fine di mantenere in efficienza ed in sicurezza l'infrastruttura.

Qualora, durante l'esecuzione dei lavori, si dovessero verificare danni al corpo stradale, quali avvallamenti, cedimenti, lesioni, smottamenti ecc., riconducibili alla realizzazione dei lavori autorizzati, la Provincia, al fine di garantire la conservazione del tratto di strada interessato nonché la sicurezza della circolazione veicolare a salvaguardia della pubblica incolumità, si riserva la facoltà di ordinare in qualsiasi momento, tutti gli interventi di riparazione ritenuti necessari, a cui il soggetto attuatore dovrà immediatamente adempiere, senza nulla a pretendere.

Prima di ripristinare il transito veicolare in condizioni di esercizio, il soggetto attuatore dovrà provvedere ad eliminare tutti quegli impedimenti eventualmente limitanti la libera circolazione e tutte le eventuali insidie derivanti dalla costruzione dell'opera.

Con la sottoscrizione del presente Accordo il G.A.L. "Maiella Verde" Soc. Cons. A.r.l., si impegna a realizzare le opere provvedendo se necessario all'acquisizione mediante procedura espropriativa e/o occupazione temporanea delle aree per la costruzione delle stesse nel rispetto di quanto stabilito dal Testo Unico sulle Espropriazioni per Pubblica Utilità DPR n. 327 del 08.06.2001, ragion per cui, con la sottoscrizione del presente accordo, il Comune assume su di sé gli oneri, gli obblighi e i poteri del soggetto espropriante sollevando la Provincia dai relativi impegni e responsabilità.

Le opere realizzate dal G.A.L. e la segnaletica installata, di pertinenza della viabilità provinciale, saranno trasferite alla Provincia all'esito positivo del collaudo o del CRE, mediante un apposito verbale di consegna. Le opere e la segnaletica passeranno, ad ogni effetto, in definitiva consegna, alla Provincia stessa solo ad effettiva approvazione del collaudo o del CRE che non potrà comunque esonerare il G.A.L. da qualunque responsabilità inerente alla realizzazione delle opere.

Il G.A.L., a collaudo avvenuto, trasmetterà alla Provincia copia dell'as-built per la presa d'atto dell'ingegnerizzazione del progetto unitamente agli atti contabili.

Il G.A.L. "Maiella Verde" Soc. Cons. A.r.l., si impegna ad effettuare a propria cura e spese la manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica cicloturistica installata sul sistema stradale provinciale nell'ambito dell'intervento di cui al presente accordo.

Art. 10

Approvazione e durata

Il presente accordo ha durata sino alla realizzazione di tutti gli interventi e alla conclusione degli adempimenti previsti dall'accordo stesso, salvo per gli aspetti concernenti la manutenzione delle opere realizzate di cui all'art.9 del presente accordo.

In caso di recesso unilaterale, la parte recedente sarà obbligata a rimborsare tutte le spese sostenute e documentate all'altro Ente.

Ai sensi dell'articolo 34 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, l'Accordo è approvato con atto formale del Presidente della Provincia.

L'approvazione del presente atto equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza a norma dell'art. 34 comma 6 del D.lgs 267/2000.

Il presente accordo di programma, sottoscritto dal Presidente della Provincia di Chieti e dal Presidente del G.A.L. "Maiella Verde" Soc. Cons. A.r.l., è concluso e produce effetti anche ai fini di quanto previsto dall'art. 7 del DPR 380/2001 con la sua sottoscrizione.

Art. 11

Sottoscrizione

Il presente atto raccoglie ed attesta il consenso unanime di tutti i sottoscrittori in ordine alle materie quivi tracciate e regolate e vincola le parti dalla data della stipulazione.

Il presente atto viene sottoscritto, in applicazione dell'art. 15 comma 2-bis della Legge 241/1990, mediante firma digitale. Anche ai fini dell'individuazione del foro competente, la sottoscrizione si intende avvenuta, per consenso delle parti, presso la sede di Chieti della Provincia, nella data corrispondente all'apposizione dell'ultima firma.

Amministrazione partecipante	Rappresentante	Firma
Francesco MENNA	Presidente della Provincia di Chieti	
Tiziano A. TETI	Presidente del G.A.L. "Maiella Verde" Soc. Cons. A.r.l.,	